



CONDIZIONI GENERALI

A2

Le presenti Condizioni generali disciplinano le relazioni d'affari tra EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. (di seguito denominata "la Banca"), rue de Hesse 18, 1204 Ginevra, Svizzera, banca svizzera sottoposta alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e i suoi clienti (qui di seguito denominati "il Cliente", collettivamente "i Clienti").

Restano riservate le convenzioni di natura particolare, i regolamenti applicabili a determinate categorie d'affari nonché le norme e gli usi vigenti in ambito bancario.

Per rendere più scorrevole la lettura la Banca utilizzerà unicamente il genere maschile che quindi comprenderà implicitamente anche la forma femminile. Le presenti Condizioni generali sono disponibili in diverse lingue ossia, oltre al francese, in inglese, in tedesco, in spagnolo e in italiano. In caso di versioni discordanti fa stato unicamente il testo in lingua francese.

1. Diritto di disporre

Fino a revoca scritta, sono valide nei confronti della Banca unicamente le firme, comunicatele per iscritto dal Cliente, indicanti le persone autorizzate a effettuare operazioni sul Conto, ciò a prescindere da eventuali iscrizioni di tenore contrario presenti nel Registro di commercio o in altre pubblicazioni svizzere o estere.

2. Verifica delle firme e legittimazione

La Banca verifica le firme ricevute con quelle apposte sugli specimen di firma depositati presso la stessa, senza essere tenuta a effettuare un controllo più approfondito. Essa declina pertanto qualsiasi responsabilità per le eventuali conseguenze dovute a difetti di legittimazione o a contraffazioni che non dovesse riuscire a rilevare utilizzando la diligenza usuale.

3. Incapacità civile

Qualsiasi danno risultante dall'incapacità civile del Cliente o di terze persone è a carico del Cliente a meno che detta incapacità sia stata oggetto di una notifica scritta alla Banca.

4. Pluralità di titolari

Qualora più persone fossero titolari di un medesimo conto (qui di seguito denominati "i contitolari") **tutte le seguenti disposizioni sono applicabili:**

4.1 Diritto di firma individuale

Nel caso in cui uno o più contitolari beneficiassero di un diritto di firma individuale, ognuno di essi ha il diritto di disporre del conto indipendentemente dagli altri contitolari e senza restrizione alcuna, come se fosse l'unico titolare del conto. In particolare un contitolare con firma individuale ha il diritto di disporre dei fondi, dei titoli e altri valori ivi depositati; di incrementarli, di ridurli, di costituirli in pegno, di prelevarli, di costituire qualsivoglia garanzia su di essi, di contrarre prestiti in relazione al conto (in particolare scoperti in conto), di impartire ogni tipo di istruzione (segnatamente ordini di borsa o di cambio), di svincolare la Banca dal segreto bancario in relazione a tutti i contitolari, tutti i beneficiari e tutte le informazioni relative al conto, nonché di estinguere il conto. Ogni contitolare può effettuare le predette operazioni in proprio favore o in favore di terzi. Ogni contitolare con diritto di firma individuale può liberare la Banca da qualsiasi obbligo senza che questa debba richiedere l'autorizzazione degli altri contitolari o, se del caso, dei loro eredi legittimi. Ogni contitolare con diritto di firma individuale è autorizzato a conferire, per iscritto e senza il consenso degli altri, una procura a favore di terze persone di sua scelta e parimenti a revocare qualsiasi procura rilasciata sul conto, anche qualora fosse stata conferita da un altro contitolare. Una procura in favore di una terza persona non si estingue in caso di decesso del contitolare che l'ha conferita.

Al decesso di uno dei contitolari con diritto di firma individuale subentrano i suoi eredi legittimi e il conto continua ad essere gestito come indicato precedentemente. La Banca si riserva il diritto di non eseguire un ordine di un contitolare fino a quando tutti i successori in diritto del contitolare deceduto siano stati debitamente identificati, circostanza questa accettata dal Cliente.

Se, per una qualsiasi ragione che la Banca non è tenuta a conoscere, uno dei contitolari del conto dovesse diffidare per iscritto la Banca dal dar seguito agli ordini impartiti da un altro contitolare, la solidarietà attiva dei contitolari nei confronti della Banca si estinguerà immediatamente. In tal caso la Banca terrà unicamente conto degli ordini sottoscritti da tutti i contitolari o dai loro eredi legittimi, oppure delle decisioni giudiziarie definitive. Ogni erede presunto di un contitolare deceduto può diffidare per iscritto la Banca dal dar seguito alle istruzioni di altri contitolari fintanto che non siano stabiliti i rispettivi diritti in merito alla successione del contitolare deceduto.

4.2 Diritto di firma collettiva

Le modalità descritte al punto precedente per i contitolari aventi diritto di firma individuale si applicano per analogia ai contitolari che dispongono del diritto di firma collettiva, tuttavia questi ultimi devono esercitare i loro diritti conformemente alle modalità di firma comunicate alla Banca.

4.3 Disposizioni comuni

Il presente articolo regola unicamente il diritto di disporre dei contitolari del conto nei confronti della Banca, prescindendo da quelli che possano essere i rapporti interni, specialmente i diritti di proprietà dei contitolari e dei loro eredi legittimi. Qualunque somma e valore, ivi compresi gli accrediti a titolo individuale, che la Banca riceverà a favore di uno o più contitolari saranno accreditati sul conto, tranne nel caso in cui uno dei contitolari comunichi per iscritto alla Banca istruzioni di diverso tenore conformemente ai diritti di firma applicabili. I contitolari, qualunque siano i diritti di firma, rispondono solidalmente e congiuntamente nei confronti della Banca di ogni saldo debitore (inclusi gli interessi, le commissioni e le spese) in conto, essendo ciascuno di essi tenuto, ai sensi degli articoli 143 e segg. del Codice delle obbligazioni, all'adempimento dell'intera obbligazione.

Allo stesso modo, i contitolari superstiti e gli eredi legittimi del defunto rispondono solidalmente e congiuntamente di qualsiasi scoperto in conto.





La Banca è autorizzata a esercitare il diritto di compensazione nei riguardi di ogni singolo contitolare e ciò per la totalità dell'importo dovuto; a tal riguardo ogni contitolare autorizza la Banca a compensare qualsiasi eventuale debito in conto con altri averi detenuti o che potrebbero essere detenuti in conti e depositi personali. I contitolari si impegnano congiuntamente e solidalmente a garantire e indennizzare la Banca contro ogni azione che potrebbe esserle intentata a seguito dell'esecuzione delle presenti disposizioni.

Qualsiasi comunicazione della Banca concernente il conto è considerata validamente effettuata se inviata all'indirizzo comunicato per la corrispondenza sul modulo di apertura del conto, oppure secondo le ultime istruzioni conformi ai diritti di firma applicabili ricevute da un contitolare.

Nel caso in cui la Banca intendesse rinunciare alla tenuta del conto essa sarà liberata a tutti gli effetti dai propri obblighi dal momento in cui lo notificherà conformemente a quanto riportato nel paragrafo precedente e consegnerà i titoli, fondi e/o valori a uno o più contitolari autorizzati secondo i diritti di firma applicabili.

5. Comunicazioni della Banca, conservazione di documenti e informazioni

5.1 Comunicazioni della Banca

Le comunicazioni della Banca sono considerate validamente effettuate qualora spedite all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente per l'invio della corrispondenza; la data di spedizione è presunta essere quella che figura sul duplicato archiviato dalla Banca (su un supporto cartaceo o elettronico) o sulla lista di spedizione.

Se il Cliente impartisce istruzioni di trattenere in un incarto "fermo banca" intestato a suo nome la corrispondenza inviata dalla Banca (corrispondenza, avvisi, estratti e qualsiasi altro documento), egli prende atto che le comunicazioni depositate nel suo dossier "fermo banca", su supporto elettronico o meno, sono considerate recapitate alla data di spedizione indicata. Il Cliente si assume totalmente il rischio dovuto a qualsiasi conseguenza e danno risultanti dal suo ordine di trattenere "fermo banca" la propria corrispondenza.

Anche in caso di conservazione "fermo banca" la Banca ha il diritto, secondo il suo libero apprezzamento e senza esservi obbligata, d'inviare comunicazioni importanti e/o urgenti all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, in particolare la messaggeria elettronica, alle coordinate comunicate alla Banca o utilizzate usualmente nelle comunicazioni tra il Cliente e i collaboratori della Banca, Si applica inoltre il seguente articolo 7.

Inoltre, la Banca è autorizzata a inviare comunicazioni al Cliente tramite qualsiasi mezzo di telecomunicazione utilizzato da quest'ultimo o da un rappresentante autorizzato.

5.2 Conservazione di documenti

Conformemente alle vigenti disposizioni di legge la Banca si riserva il diritto di distruggere dopo dieci anni dalla loro emissione tutte le comunicazioni e istruzioni relative ai conti e ai dossier dei suoi Clienti. La corrispondenza trattenuta che non dovesse essere ritirata dal Cliente o da un suo rappresentante autorizzato **potrà essere distrutta dalla Banca dopo un termine di custodia di tre anni a partire dalla data che essa reca**. La Banca si riserva il diritto di archiviare, invece dei documenti cartacei, i dati e le informazioni ivi contenuti in supporti elettronici o vivivi (per es. microfilm) aventi la medesima forza probante.

6. Istruzioni del Cliente

Fatte salve altre disposizioni delle presenti Condizioni generali, la Banca esegue e trasmette ordini d'acquisto o di vendita concernenti titoli, divise e altri investimenti a rischio del Cliente, conformemente alle istruzioni ricevute e secondo le leggi, le norme e le usanze dei mercati in questione. Alcuni tipi di transazioni richiedono la firma preventiva di convenzioni particolari. Se un Cliente lo richiede, gli saranno fornite ulteriori informazioni sulla politica della Banca in materia di *best execution*.

Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca in tempo utile istruzioni chiare e precise che le consentano di effettuare, dietro copertura dei costi, le operazioni necessarie alla gestione, mantenimento o aumento del valore degli attivi in deposito, in particolar modo esso è tenuto a indicare con precisione i beneficiari degli ordini di trasferimento (nomi e numeri di conto IBAN) e le modalità d'esecuzione di tali ordini. La Banca non si assume alcuna responsabilità qualora le istruzioni fossero state trasmesse in modo ambiguo o impreciso e si riserva il diritto di soprassedere alla loro esecuzione oppure di non eseguirle.

In mancanza di istruzioni da parte del Cliente o se le stesse non gli vengano trasmesse in tempo utile, la Banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di agire a sua libera discrezione nel rispetto dei limiti legali. In alcun caso, il Cliente potrà ritenere responsabile la Banca di un eventuale pregiudizio da ciò cagionato.

Inoltre, spetta esclusivamente al Cliente adempiere agli obblighi di annuncio in materia di superamento delle soglie di detenzione di azioni quotate, conformemente alle legislazioni applicabili. Lo stesso vale per un eventuale obbligo di annuncio derivante da transazioni effettuate da amministratori o quadri superiori di società quotate.

In assenza di un mandato di gestione o di consulenza conferito alla Banca, il Cliente è considerato il solo responsabile degli investimenti che effettua tramite la Banca; si ritiene che egli abbia compreso i rischi, la portata e che abbia la capacità di assumersi le conseguenze dei rischi a cui è esposto. Spetta inoltre al Cliente sorvegliare l'evoluzione dei suoi investimenti.

Se l'esecuzione degli ordini dovesse risultare impossibile o illecita, il danno e le conseguenze che ne derivano sono a totale carico del Cliente.

Tutti gli ordini devono essere totalmente coperti, salvo convenzione particolare con il Cliente. In ogni caso la Banca si riserva il diritto, a spese e rischio del Cliente, di annullare l'operazione, di stornarla o di effettuare l'operazione inversa e di contabilizzare il risultato di entrambe le operazioni sul conto.

Salvo espressa indicazione contraria del Cliente, gli ordini vengono eseguiti sui mercati prescelti dalla Banca, comprendenti anche i mercati fuori borsa o le transazioni mediante trattativa privata. La Banca è libera di eseguire gli ordini in qualità di controparte o di applicarli ai suoi clienti. Essa seleziona gli intermediari locali (broker) ai quali affida l'esecuzione degli ordini. In presenza di differenti ordini da parte del Cliente, il cui ammontare globale superi l'aver disponibile o il credito eventualmente accordato, la Banca è autorizzata a determinare, a proprio giudizio, quali siano gli ordini che debbano essere eseguiti in parte o interamente, a prescindere dalla valuta, dalla data di emissione o di ricezione.

Il Cliente è inoltre responsabile nei confronti della Banca degli atti e delle omissioni da parte dei suoi rappresentanti. La Banca non è parte della relazione contrattuale tra il Cliente e il suo rappresentante e non esercita alcun controllo sugli atti di quest'ultimo.

7. Ordini e comunicazioni trasmesse alla Banca con mezzi di telecomunicazione

Nell'ambito delle sue relazioni d'affari con la Banca il Cliente può averla autorizzata (espressamente o tacitamente tramite l'uso abituale di mezzi elettronici di telecomunicazione) a ricevere ordini, conferme d'ordine e/o altre comunicazioni impartite da lui stesso o da un suo rappresentante autorizzato, per telefono, telefax, messaggeria elettronica non securizzata o altri mezzi di telecomunicazione accettati dalla Banca. In questi casi, la Banca eseguirà validamente gli ordini conferiti dal Cliente o dal suo rappresentante autorizzato conformemente alle proprie norme e procedure interne.

Il Cliente è consapevole che il ricorso a un mezzo elettronico di comunicazione implica l'utilizzo d'infrastrutture pubbliche o private globali,



senza protezione particolare, che sfuggono al controllo della Banca e alle quali terzi non autorizzati potrebbero accedere in Svizzera o all'estero. In particolare l'uso di mezzi di comunicazione che utilizzano internet richiede maggiore prudenza da parte del Cliente in quanto una connessione a una rete non securizzata comporta, oltre ai rischi operativi e di malfunzionamento abituali, dei rischi d'intrusione, di virus, di pirateria, d'imitazione o di falsificazione dei mezzi di legittimazione.

Il Cliente si assume totalmente ogni rischio inerente ai mezzi di comunicazione utilizzati, in particolare il rischio di frode derivante dalla manipolazione del contenuto o dei dati del mittente, l'assenza di segretezza, l'inoltro scorretto, i ritardi o i rischi legati alla presenza di virus, sollevando la Banca da ogni responsabilità, salvo in caso di danno subito dal Cliente per colpa grave della stessa.

Considerati i rischi legati alle email non securizzate, la Banca raccomanda al Cliente di proteggere le sue installazioni informatiche tramite l'utilizzo di un sistema antivirus riconosciuto e aggiornato regolarmente e l'aggiornamento del sistema operativo e delle applicazioni utilizzate dal Cliente, conformemente alle raccomandazioni dei fornitori di software. La Banca raccomanda inoltre al Cliente di non inviare tramite email non securizzate informazioni sensibili o urgenti, istruzioni o informazioni relative a scritture della Banca, ma di utilizzare i canali elettronici previsti dalla Banca a tale scopo.

Le regole di comunicazione tra la Banca e il Cliente attraverso l'applicazione eBanking sono definite nella relativa documentazione, firmata dal Cliente.

La Banca è autorizzata a esigere dal Cliente o dal suo rappresentante autorizzato che ha impartito gli ordini le indicazioni che le permettano di verificare l'identità dell'ordinante. Essa pertanto non potrà essere ritenuta responsabile di aver rifiutato di eseguire un ordine impartito da una persona la cui identificazione non le sarà sembrata accertata con sufficiente chiarezza.

La Banca informa inoltre il Cliente che le conversazioni telefoniche possono, e in alcuni casi devono, essere registrate e le registrazioni conservate a fini di prova, in particolare le conversazioni telefoniche del Cliente o dei suoi rappresentanti autorizzati, con la sala mercati o i consulenti della Banca. Ogni chiamata viene registrata senza alcun preavviso. Il Cliente è tenuto a informarne i suoi rappresentanti autorizzati. Il Cliente riconosce che le registrazioni sono opponibili sia a lui che ai suoi rappresentanti e solleva la Banca da ogni responsabilità al riguardo. Una copia della registrazione delle conversazioni telefoniche con il Cliente è disponibile su richiesta per cinque anni.

8. Errori di trasmissione e utilizzazioni abusive

Qualsiasi danno causato dall'uso della posta, telefono, telefax, e-mail o di altri mezzi di trasmissione o di trasporto, in particolare in seguito a ritardi, perdite, alterazioni, doppia spedizione, malintesi, ordini incompleti o poco chiari, intercettazioni, utilizzazioni illecite o abusive da parte di terzi è a carico del Cliente, salvo che si tratti di una colpa grave della Banca. Il Cliente si impegna fin da ora a manlevare e tener esente la Banca da qualunque reclamo le fosse inoltrato, salvo in caso di colpa grave da parte della Banca.

9. Rifiuto di eseguire un'istruzione del Cliente

La Banca si riserva il diritto di (i) rifiutare di eseguire un'istruzione del Cliente; (ii) rifiutare di accreditare o addebitare un attivo o un importo sul conto del Cliente; o (iii) sospendere, stornare o annullare un'operazione, segnatamente:

- qualora vi fossero indizi di un possibile sfruttamento di informazioni confidenziali (sfruttamento di un'informazione privilegiata e confidenziale condivisa tra una ristretta cerchia di persone);
- a causa dell'identità, del domicilio o della nazionalità dell'ordinante o di qualsiasi parte coinvolta nell'operazione, in particolare qualora esista un rischio di violazione di normative, svizzere o estere, in materia di sanzioni (che siano o meno in vigore in Svizzera), di lotta contro il riciclaggio di denaro o ancora di diritto fiscale;
- qualora un'istruzione sia incompleta o imprecisa;
- qualora la Banca nutra un dubbio in merito alla facoltà di disporre dell'ordinante o alla validità dell'istruzione;
- qualora la Banca ritenga che l'istruzione o l'operazione possa esporla a un rischio legale o reputazionale;
- durante il periodo in cui la Banca richiede chiarimenti; o
- a causa di un'altra violazione della regolamentazione borsistica o bancaria, svizzera o estera.

D'altro canto la Banca non è tenuta a eseguire un'istruzione relativa a un investimento riservato a determinate categorie di clienti (ad esempio investitori qualificati) o escluso per talune categorie di clienti (ad esempio a causa del loro domicilio e della loro nazionalità) prima di aver accertato che il Cliente sia autorizzato a procedere all'investimento. La Banca non procede tuttavia d'ufficio a tale verifica. È inoltre riservata l'applicazione dell'articolo 30 lettera c.

Fatte salve le circostanze sopraelencate che consentono alla Banca di rifiutare o sospendere l'esecuzione di un'istruzione del Cliente, il danno che il Cliente potrebbe subire dalla non esecuzione, dall'esecuzione parziale, tardiva o imprecisa di un suo ordine è a carico del Cliente, salvo in caso di colpa grave della Banca.

In caso di danno imputabile alla Banca, dovuto all'esecuzione imperfetta, tardiva o alla mancata esecuzione di un ordine (ad eccezione degli ordini di borsa), la Banca risponde unicamente della perdita d'interessi, a meno che essa, nel caso specifico, non sia stata espressamente messa in guardia per iscritto contro il rischio di un danno più ingente e che non abbia garantito per iscritto l'esecuzione dell'ordine nei termini stabiliti. La Banca non risponde in nessun caso del mancato guadagno o per qualsiasi altra forma di danno indiretto. La Banca, inoltre, non risponde degli errori o delle omissioni imputabili ai suoi corrispondenti.

10. Esecuzione delle operazioni su derivati a trattativa privata (OTC)

Le operazioni su derivati a trattativa privata sono contratti finanziari bilaterali tra la Banca e il Cliente senza passaggio tramite una piattaforma di negoziazione, il cui valore fluttua in funzione di uno o più attivi sottostanti, quali i titoli, indici, divise, tassi d'interesse, metalli preziosi e materie prime e che non costituiscono operazioni di cassa ai sensi della Legge federale sull'infrastruttura dei mercati finanziari.

Se il Cliente effettua con la Banca delle operazioni su derivati a trattativa privata, l'esecuzione di queste operazioni avviene sul conto del Cliente presso la Banca. Quest'ultima procede alle scritture necessarie all'esecuzione effettiva delle operazioni tramite uno scambio simultaneo di prestazioni (ad esempio sulla base di pagamento contro pagamento); di conseguenza essa è autorizzata ad addebitare il conto.

11. Informazioni sui rischi nel commercio di strumenti finanziari

Alla sezione Informazioni legali del suo sito internet (www.edmond-de-rothschild.com), la Banca mette a disposizione del Cliente la brochure "Rischi nel commercio di strumenti finanziari" pubblicata dall'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB). Il Cliente può anche ottenere la brochure facendone richiesta alla Banca.

Questa brochure è intesa ad aiutare il Cliente a prendere decisioni di investimento appropriate. Fornisce informazioni generali sui principali servizi finanziari proposti e sui rischi inerenti al commercio di strumenti finanziari (acquisto, vendita e conservazione), e precisa le caratteristiche e i rischi dei principali strumenti finanziari; fornisce inoltre informazioni dettagliate su determinati strumenti finanziari specifici. **Il Cliente s'impegna a prenderne visione e a tenerne conto nell'ambito dei suoi investimenti.** La Banca è a disposizione per qualsiasi chiarimento.



12. Parificazione del sabato a un giorno festivo

Nell'ambito delle relazioni che intercorrono con la Banca il sabato è parificato ad un giorno festivo ufficiale. Lo stesso vale per tutti i giorni riconosciuti come festivi da un'autorità federale o cantonale o da un'autorità di un'altra piazza finanziaria in cui si svolge una determinata transazione. La Banca declina qualsiasi responsabilità per ogni danno che possa risultare dalla chiusura della Banca in questi giorni festivi.

13. Reclami del Cliente

I reclami del Cliente relativi all'esecuzione o alla mancata esecuzione di una qualsiasi operazione nonché di altre comunicazioni devono essere inoltrati per iscritto non appena ricevuto il relativo avviso, ma al più tardi entro il termine fissato dalla Banca. In mancanza di contestazione, l'operato della Banca, le eventuali mancate esecuzioni di operazioni nonché i relativi estratti saranno ritenuti approvati. Salvo diverse indicazioni negli avvisi in questione, le contestazioni devono essere presentate entro un termine di 7 giorni a contare dalla data d'invio dell'avviso. Qualora il Cliente non riceva l'avviso, il termine per presentare reclamo parte dal momento in cui avrebbe dovuto normalmente riceverlo per posta.

I reclami devono essere presentati per iscritto entro 30 giorni a partire dalla ricezione degli estratti conto e di deposito. Trascorso questo termine, le distinte e gli estratti sono considerati approvati anche nel caso in cui il benestare firmato dal Cliente non dovesse pervenire alla Banca. La tacita o espressa approvazione degli estratti conto e di deposito si estende a tutte le voci che vi figurano nonché alle eventuali riserve della Banca. Ogni danno risultante da un reclamo tardivo è a carico del Cliente.

Ogni reclamo del Cliente deve essere trasmesso alla Banca al seguente indirizzo: Edmond de Rothschild (Suisse) SA, Dipartimento giuridico, 18, Rue de Hesse, 1204 Ginevra, Svizzera.

La Banca si impegna a cercare una soluzione concordata con i Clienti. Tuttavia, qualora non si riuscisse ad addivenire a tale soluzione, i Clienti potranno rivolgersi all'organo di mediazione presso il quale la Banca è affiliata, l'Ombudsman delle banche svizzere, Bahnhofplatz 9, 8021 Zurigo. La procedura dinanzi a questo organo è in via di principio gratuita per i Clienti.

Ulteriori informazioni sulle modalità previste per la procedura di mediazione sono riportate sul sito internet dell'Ombudsman delle banche svizzere (<http://www.bankingombudsman.ch>).

14. Diritto di pegno, di ritenzione e di compensazione

Per tutte le pretese, comprese quelle eventuali, condizionali e/o future verso il Cliente (in particolare eventuali pretese di rivalsa o di rimborso spese, spese e/o altri obblighi in cui la Banca incorre nell'esecuzione di un mandato e quale risarcimento di danni accorsi alla Banca nell'ambito d'investimenti intrapresi per conto del Cliente - cfr. art. 22.4 e 23 lett. f - nonché altri crediti eventuali, attuali o futuri in restituzione dell'indebito arricchimento legati alle relazioni d'affari tra il Cliente e la Banca), senza considerare la scadenza o le valute nel quale sono emesse, la Banca beneficia di un diritto di pegno generale (vale a dire di una garanzia riconosciuta alla Banca), di ritenzione e di compensazione sull'insieme degli attivi e crediti, compresi i titoli contabili, attuali, condizionali e futuri del Cliente detenuti e/o contabilizzati per conto del Cliente presso la Banca o in un altro luogo in Svizzera o all'estero. Lo stesso vale per i crediti, i prestiti e gli scoperti in conto che essa ha accordato a fronte di garanzie speciali o senza garanzie espressamente stipulate. Il suddetto diritto di pegno e di ritenzione grava altresì tutti i depositi a termine in valuta svizzera o estera effettuati a titolo fiduciario presso un altro istituto, ossia a nome della Banca ma per conto e a rischio del Cliente. La Banca beneficia di questi diritti anche se le sue pretese non sono della stessa natura di quelle del Cliente, indipendentemente che gli attivi e i crediti del Cliente siano accreditati, depositati o contabilizzati su uno o più conti e che siano espressi nella stessa valuta o in valute diverse.

Se il Cliente non adempie totalmente o parzialmente ai propri obblighi, ovvero se egli è moroso e non ha dato corso entro un termine ragionevole ad un sollecito indirizzatogli, la Banca può **realizzare i pegni o i valori** oggetto del diritto di pegno o del diritto di ritenzione mediante trattativa privata o secondo le disposizioni previste dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, **e/o esercitare il suo diritto di compensazione**. La Banca potrà decidere a sua discrezione quali averi dovrà realizzare o quali debiti compensare secondo un proprio ordine di priorità. In particolare, se il limite di copertura fissato dalla Banca per qualsiasi credito accordato al Cliente non venisse più rispettato, specialmente in ragione dell'evoluzione negativa dei mercati, la Banca impartirà al Cliente un termine ragionevole per ripristinare la situazione di copertura. In mancanza di tale copertura i crediti diverranno immediatamente esigibili e la Banca potrà liberamente procedere alla realizzazione del pegno e/o esercitare il proprio diritto di compensazione.

La Banca può inoltre, a propria discrezione, promuovere un'esecuzione in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno; il Cliente rinuncia sin d'ora a sollevare eccezioni in merito.

La Banca non sarà ritenuta responsabile per il danno subito dal Cliente in seguito alle decisioni effettuate in base a quanto sopra esposto. In questo contesto, in caso di necessità, il Cliente dichiara irrevocabilmente di cedere alla Banca la totalità dei suoi crediti e/o delle cartevalori non emesse al portatore o girate in bianco.

15. Chiusura dei conti, remunerazione della Banca e prestazioni di terzi

La Banca procede alla chiusura dei conti a propria discrezione, generalmente a scadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale oppure ad una data fissata appositamente dalla Banca in caso di disdetta delle relazioni d'affari.

I servizi forniti dalla Banca vengono retribuiti conformemente alle tariffe da quest'ultima stabilite e specificate nell'opuscolo "*Condizioni tariffarie*" consegnato al Cliente. La Banca si riserva il diritto, dopo notifica al Cliente, di applicare un interesse negativo sul saldo in conto al tasso e alle condizioni determinate dalla Banca in funzione segnatamente delle condizioni dei mercati monetari.

La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto del Cliente tutti gli onorari, commissioni, diritti di custodia, commissioni di intermediazione, interessi negativi e altre spese. La Banca potrà fatturare le sue prestazioni e quelle dei suoi corrispondenti su base forfetaria. Gli interessi e le commissioni a favore della Banca si ritengono al netto. Le imposte, tasse e spese sono a carico del Cliente.

La Banca si riserva il diritto di modificare le proprie tariffe e gli eventuali tassi d'interesse negativi in qualsiasi momento e con effetto immediato, segnatamente in funzione dell'evoluzione dei mercati, informandone immediatamente il Cliente per iscritto o tramite altri mezzi ritenuti idonei.

Il Cliente inoltre riconosce e accetta che la Banca possa ricevere direttamente o indirettamente da parte di terzi (comprese altre società del Gruppo Edmond de Rothschild) versamenti o altre prestazioni (sotto forma di commissioni, indennità di distribuzione o altre agevolazioni) nell'ambito dell'acquisizione, della detenzione o della vendita di strumenti finanziari del Cliente (di seguito le "**prestazioni di terzi**"). Tali prestazioni di terzi sono indipendenti dalle commissioni e spese prelevate dalla Banca per altri servizi quali l'amministrazione e la conservazione di averi, la loro gestione, la consulenza finanziaria o l'intermediazione di strumenti finanziari. Tali prestazioni di terzi sono convenute tramite accordi stipulati con i promotori o fornitori di prodotti di terzi, indipendentemente dalle relazioni contrattuali stabilite tra la Banca e il Cliente. Tuttavia esse sono considerate, a vantaggio dei clienti, nella determinazione delle condizioni tariffarie applicate alla clientela.



Nel caso di investimenti collettivi, le prestazioni di terzi possono rappresentare fino al 60% delle commissioni di gestione prelevate sull'investimento collettivo, secondo la descrizione riportata nella relativa documentazione; il loro ordine di grandezza, espresso in percentuale dell'importo investito nell'investimento collettivo in questione, può variare come segue: da 0 a 0.25% all'anno per i fondi monetari, da 0 a 1% all'anno per i fondi obbligazionari, da 0 a 1.5% all'anno per i fondi azionari, da 0 a 1.25% all'anno per i fondi alternativi, da 0 a 0.75% all'anno per i fondi immobiliari e da 0 a 1.5% all'anno per i fondi in materie prime.

Nel caso di investimenti in prodotti strutturati, le prestazioni di terzi possono assumere la forma di uno sconto sul prezzo di emissione, di un rimborso di una parte del prezzo di emissione, o di altre spese di strutturazione versate dall'emittente alla Banca e possono variare tra lo 0 e il 2% all'anno dell'importo investito nel prodotto strutturato in questione. Se la remunerazione è legata all'assistenza fornita dalla Banca nella strutturazione di un prodotto strutturato, essa non costituisce una prestazione di terzi ai sensi della presente clausola, ma rappresenta una remunerazione diretta per un servizio fornito dalla Banca al Cliente.

Nell'ambito dei mandati di gestione patrimoniale, le prestazioni di terzi possono raggiungere al massimo lo 0,2 % all'anno degli averi depositati sul portafoglio oggetto del mandato.

Nell'ambito dei mandati di consulenza all'investimento, possono raggiungere al massimo lo 0,8 % all'anno degli averi depositati sul portafoglio oggetto del mandato. Nella misura in cui l'importo delle prestazioni di terzi dipende dal volume totale degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio e la Banca ha solo un'influenza indiretta sulle decisioni di investimento del Cliente, poiché quest'ultimo è libero di seguire o meno le consulenze fornite dalla Banca, il Cliente riconosce che questo importo è fornito a titolo indicativo e solleva la Banca da qualsiasi responsabilità in caso di superamento.

Per quanto riguarda le relazioni d'affari in cui il Cliente agisce di propria iniziativa (servizi *execution-only*), nella misura in cui l'importo delle prestazioni di terzi dipende dal volume totale degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio e la Banca non ha alcuna influenza diretta sulle decisioni di investimento del Cliente, il Cliente riconosce che la Banca non può identificare in anticipo la percentuale o l'importo di tali remunerazioni per il futuro.

Il Cliente accetta che tali prestazioni di terzi, che di norma spettano al Cliente ai sensi dell'articolo 400 del Codice delle obbligazioni, siano considerate dalla Banca come una remunerazione aggiuntiva oltre a quella concordata con il Cliente, e rinuncia espressamente al suo diritto alla loro restituzione. La presente rinuncia si applica alle prestazioni di terzi ricevute in passato, fermo restando che prima del 2018 queste prestazioni possono aver superato l'importo annuale comunicato sopra nell'ambito dei mandati di gestione patrimoniale.

Il Cliente che ritiene di aver bisogno di informazioni supplementari è tenuto a richiederle alla Banca. In assenza di tale richiesta, egli non potrà sostenere che non disponeva di sufficienti informazioni in materia.

Le disposizioni di cui sopra si applicano solo alle prestazioni di terzi potenzialmente ricevute dalla Banca. Esse non riguardano le remunerazioni dirette che la Banca o altre società del Gruppo Edmond de Rothschild possono percepire in relazione a un'attività di investimento esercitata per il prodotto in questione (ad esempio le commissioni di gestione o di consulenza per un investimento collettivo o le commissioni di strutturazione per un prodotto strutturato creato dalla Banca, come sopra menzionato); tali remunerazioni sono legate al prodotto finanziario stesso e sono indipendenti dai servizi forniti al Cliente.

Inoltre, le disposizioni di cui sopra non riguardano neppure i vantaggi non monetari che la Banca può ricevere in relazione a servizi finanziari forniti al Cliente, in particolare l'ottenimento di informazioni di ricerca finanziaria in senso ampio da parte di terzi nell'ambito dell'esecuzione di operazioni per conto dei clienti della Banca. Questi vantaggi non influiscono sul costo dei servizi forniti dalla Banca al Cliente.

16. Conflitti d'interesse

La Banca richiama l'attenzione del Cliente sul fatto che, data la natura delle sue attività, potrebbe dover rendere dei servizi e fornire consulenze a clienti aventi interessi in concorrenza o in conflitto con quelli del Cliente. Inoltre, nell'ambito delle sue attività, la Banca, le sue singole unità di affari e le sue affiliate possono avere un proprio interesse in talune transazioni. La Banca si impegna tuttavia, adottando in particolare le misure organizzative appropriate, a evitare conflitti d'interessi tra essa stessa e i clienti o tra i suoi collaboratori e i clienti, oppure, se un conflitto d'interessi non può essere evitato, a impedire che questo causi una disparità di trattamento tra i clienti. Se una disparità di trattamento non può essere evitata, la Banca ne dà avviso al Cliente. Se il Cliente lo richiede, la Banca gli fornisce ulteriori informazioni sulla sua politica in materia di conflitti d'interesse.

Inoltre il Cliente riconosce che qualora egli venga introdotto alla Banca da un apportatore d'affari o se conferisce a un gestore indipendente un mandato di gestione sugli attivi depositati presso la Banca (di seguito un "terzo"), la Banca possa, conformemente ai termini degli accordi in vigore con lo stesso, versare a terzi delle commissioni d'apporto, delle remunerazioni, commissioni o altri vantaggi non monetari, in particolare in funzione del valore dei depositi e delle transazioni effettuate e accetta il fondamento di tali versamenti.

La sorte di queste remunerazioni, vale a dire la loro esistenza, il mantenimento o la restituzione da parte del terzo, deve essere disciplinata direttamente nella relazione d'affari tra il terzo e il Cliente, alla quale la Banca non ha accesso e di cui non conosce il contenuto. L'informazione sulle remunerazioni pagate dalla Banca incombe al beneficiario, ovvero al terzo. Il Cliente è consapevole che tali remunerazioni possono comportare dei conflitti d'interesse. Su esplicita richiesta del Cliente (qualora, per ipotesi, non ricevesse informazioni dal terzo sull'esistenza e l'ammontare delle retrocessioni pagate), la Banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di fornire al Cliente informazioni sugli importi che ha pagato al terzo.

17. Conti in valuta estera

Gli attivi della Banca corrispondenti agli averi dei clienti in valuta estera sono detenuti, per conto e a rischio del Cliente, presso corrispondenti di fiducia della Banca nella medesima valuta all'interno della zona monetaria in questione o al di fuori di questa.

Il Cliente assume, proporzionalmente alla sua quota, le conseguenze economiche e legali che potrebbero incidere sull'insieme degli attivi della Banca nel paese d'emissione della valuta d'investimento o nel paese in cui l'investimento stesso è avvenuto che scaturissero da provvedimenti presi dalle rispettive autorità.

La Banca adempie ai propri impegni derivanti da conti in valuta estera esclusivamente presso la sede dove sono tenuti i conti e soltanto procedendo ad una scrittura di credito presso i suoi corrispondenti.

18. Accrediti e addebiti in valuta estera

Gli accrediti e gli addebiti in valuta estera sono effettuati in franchi svizzeri, a meno che il Cliente non abbia dato per tempo istruzioni contrarie o che egli sia titolare di un conto nella valuta corrispondente. Se il Cliente possiede unicamente conti in valute estere, gli importi vengono accreditati o addebitati, a scelta della Banca, in una di queste valute.

19. Cambiali, assegni e altri titoli analoghi

La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto del Cliente cambiali, assegni e altri titoli analoghi - accreditati o scontati - se questi risultano non pagati.



Fino al rimborso dell'eventuale saldo negativo, la Banca vanta nei confronti di ogni debitore, in virtù del titolo in questione, il diritto di ricevere l'importo totale di cambiali, assegni e altri titoli, inclusi gli accessori, sia che si tratti di crediti di diritto cambiario, di assegni o di altri diritti.

Qualora, in virtù delle cambiali, degli assegni o di altri titoli analoghi emessi all'estero venga inoltrato un ricorso contro la Banca entro i termini di prescrizione applicabili in questi paesi, il danno risultante sarà a carico del Cliente. La Banca ha la facoltà, ma non l'obbligo, di portare in protesto gli effetti non pagati, senza nessuna responsabilità da parte sua.

20. Conti metallo

La Banca accredita i metalli preziosi in forma scritturale detenuti dal Cliente su un conto metallo. L'accredito di una certa quantità di metallo prezioso in forma scritturale sul conto metallo non conferisce al Cliente la proprietà di questo metallo, ma dà al Cliente il diritto alla consegna fisica della quantità di metallo accreditata equivalente, fatte salve le altre disposizioni contrattuali applicabili.

La Banca non ha obbligo legale di detenere in forma fisica il metallo prezioso in forma scritturale registrato nel conto metallo, né di assicurarlo contro qualsiasi rischio (compresi i rischi di perdita, danno, distruzione o consegna difettosa). Il cliente riconosce che, secondo la regolamentazione in vigore, il metallo prezioso accreditato sul suo conto metallo non si qualifica come un deposito e non beneficia della garanzia di deposito delle banche svizzere.

Il Cliente può effettuare un trasferimento senza contanti dal suo conto metallo presso la Banca a un conto aperto presso un'istituzione terza. Il trasferimento viene effettuato entro i termini stabiliti dalla Banca, al ricevimento delle istruzioni del Cliente che siano soddisfacenti per la Banca e che indichino i dettagli del conto sul quale il metallo prezioso deve essere trasferito, la quantità di metallo interessato e la data di trasferimento desiderata.

La Banca copre le posizioni del conto metallo con operazioni con terzi. Il Cliente prende quindi atto e accetta espressamente che in caso di vendita di una quantità di metallo prezioso registrata sul suo conto metallo, la Banca rimetterà il ricavato di questa vendita al Cliente in contanti o lo accrediterà su un conto del Cliente solo quando la Banca avrà ricevuto lei stessa il ricavato dell'operazione di copertura in questione.

Se il cliente richiede la consegna fisica del metallo prezioso detenuto in un conto metallo, questa deve essere effettuata esclusivamente presso una filiale della Banca in Svizzera e a spese del cliente. Le richieste di consegna devono essere inviate alla Banca in anticipo, rispettando il periodo di preavviso stabilito dalla Banca. Il metallo prezioso viene consegnato secondo la pratica corrente del mercato per quanto riguarda il volume e la qualità del metallo in questione. Gli accordi speciali sono riservati.

Tutte le tasse attuali e future, i diritti e le altre spese derivanti dalla consegna e dal ricevimento dei metalli preziosi e dal loro accredito su un conto metallo sono a carico del Cliente.

21. Fiscalità

Il Cliente è consapevole che la detenzione di averi per il tramite del conto può comportare conseguenze fiscali, segnatamente in materia di imposta sul reddito, sulla sostanza o sulle successioni, legate al suo domicilio, alla sua residenza, alla sua nazionalità oppure agli averi detenuti. Egli riconosce che è suo esclusivo compito informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, se del caso facendo ricorso a specialisti, e assumere eventuali provvedimenti. Egli esonera la Banca da ogni responsabilità a tale riguardo.

Il Cliente è il solo responsabile dei suoi obblighi fiscali. La Banca non è tenuta a controllare o ad assicurarsi che il Cliente rispetti i suoi obblighi fiscali, ma si riserva il diritto di richiedere al Cliente delle dichiarazioni e/o altri elementi corroboranti la conformità fiscale dei suoi conti e depositi secondo il diritto di tutte le giurisdizioni competenti e qualsiasi altro documento che la Banca riterrà utile allo scopo. In caso d'inadempimento o di rifiuto del Cliente di fornire gli elementi e i documenti richiesti dalla Banca, il Cliente sarà ritenuto in mora e la Banca si riserva il diritto di sospendere tutti o parte dei servizi, di rifiutare l'esecuzione delle istruzioni (ad es. prelievi in contanti - cfr. art. 22.1.3 di seguito), d'imporre delle misure di blocco sul Conto e/o di procedere alla sua chiusura.

Il Cliente prende inoltre atto che la Banca non gli fornisce alcuna assistenza al fine di eludere i suoi obblighi fiscali e non può essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato rispetto degli stessi da parte del Cliente. La Banca mette a disposizione del Cliente tutti i documenti e informazioni utili al rispetto dei suoi obblighi.

Il Cliente è inoltre informato del fatto che, in virtù degli accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito e conformemente alle condizioni applicabili in virtù di tali accordi, la Banca potrà essere tenuta a trasmettere, su richiesta delle autorità fiscali competenti o automaticamente, le informazioni richieste da queste ultime.

22. Deposito

22.1 Disposizioni generali

22.1.1 Accettazione di valori in deposito. La Banca s'incarica di custodire principalmente in *deposito aperto*, cartevalori, averi investiti sul mercato monetario e sul mercato dei capitali non incorporati in un titolo (diritti valore, titoli contabili), metalli preziosi, titoli di rendita rimessi in deposito come pure, principalmente in *deposito chiuso*, oggetti preziosi e altri valori rimessi alla Banca (qui di seguito denominati collettivamente «valori in deposito»). Sono titoli contabili i titoli che incorporano dei crediti e/o dei diritti sociali fungibili che la Banca accredita sul conto del Cliente, tale relazione contrattuale è retta esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sui titoli contabili del 3 ottobre 2008, salvo contrario accordo tra le parti. La Banca può rifiutare la custodia di valori senza indicarne i motivi.

La Banca si riserva il diritto, senza dover giustificare la sua decisione, di rifiutare il deposito di taluni valori. La Banca ha inoltre facoltà, senza essere obbligata, d'esaminare o di fare esaminare in qualsiasi momento i titoli e i valori in deposito per verificare se siano autentici, accettabili o se siano oggetto di una misura di blocco. In attesa del risultato, la Banca può differire qualsiasi atto e la stessa non è ritenuta responsabile in caso di un eventuale pregiudizio al Cliente. La Banca si riserva inoltre il diritto, senza dover giustificare la propria decisione, di comunicare al Cliente che non intende più conservare determinati valori in deposito. In mancanza d'istruzioni da parte del Cliente entro il termine di preavviso fissato dalla Banca, essa si riserva, per ciò che concerne tali attivi, i medesimi diritti menzionati all'articolo 24 delle Condizioni generali in relazione alla fine delle relazioni d'affari.

22.1.2 Obbligo di diligenza della Banca. La Banca s'impegna a custodire i valori e gli oggetti in deposito con la stessa cura e diligenza osservata per i propri beni.

22.1.3 Restituzione e messa a disposizione di valori in deposito. Conformemente ai termini di disdetta, alle disposizioni legali ed ai diritti di pegno o di ritenzione o qualsiasi altro diritto analogo della Banca, il Cliente può chiedere in qualsiasi momento la consegna o la messa a sua disposizione dei valori in deposito; in tal caso vanno osservati i termini di consegna in uso nei paesi in questione. L'ordine di disporre di titoli contabili da parte del Cliente non può più essere revocato dal momento in cui è ricevuto dalla Banca.

La riconsegna degli *oggetti in deposito* si effettua al domicilio della Banca durante le ore di apertura degli sportelli; la Banca si riserva tuttavia il diritto di mettere a disposizione del Cliente presso una banca corrispondente estera i beni depositati in quella sede.

L'invio e il trasporto dei valori in deposito avvengono per conto e a rischio del Cliente. Dietro esplicita richiesta del Cliente o se essa lo ritiene opportuno, la Banca assicura i valori in deposito ed emette la dichiarazione di valore a sua discrezione o, in caso di esplicita domanda di assicurazione da parte del Cliente, secondo le istruzioni di quest'ultimo.



Le *ricevute di deposito* consegnate dalla Banca al Cliente non possono in nessun caso essere trasferite o costituite in pegno. La Banca può esigere la consegna della suddetta ricevuta per la restituzione dei depositi.

Inoltre, il Cliente accetta che le operazioni agli sportelli della Banca sotto forma di prelievi e/o di versamenti in contanti, rispettivamente sotto forma di deposito o di prelievo di titoli fisici o di metalli preziosi, debbano rispettare i limiti fissati dalla Banca in ragione dei rischi operativi e/o dei suoi obblighi in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Per quanto riguarda i prelievi, il Cliente riconosce che l'obbligo di restituzione della Banca può essere validamente esercitato, a discrezione della Banca, tramite trasferimento bancario o tramite qualsiasi altro mezzo volto a garantire la conservazione di un *paper trail* adeguato, invece di un prelievo in contanti. La Banca può segnatamente esigere dal Cliente delle istruzioni di trasferimento in favore di un conto aperto a nome del Cliente, o del suo avente diritto economico, presso un istituto bancario o finanziario regolamentato in modo equivalente in Svizzera o all'estero.

22.1.4 Diritti di custodia. Tali diritti sono calcolati sulla base della tariffa in vigore che la Banca può modificare in ogni momento con effetto immediato. Le modifiche vengono comunicate al Cliente per iscritto o, qualora la Banca lo ritenga necessario, tramite un altro mezzo di comunicazione appropriato. Inoltre, la Banca si riserva il diritto di addebitare sul conto del Cliente i suoi servizi e le sue spese nonché i diritti di custodia delle corrispondenti e le eventuali spese d'assicurazione.

22.1.5 Pluralità di depositanti. Un deposito può essere aperto da più depositanti (deposito congiunto). In tal caso vengono applicate le disposizioni previste in caso di pluralità di titolari.

22.2 Depositi aperti

22.2.1 Modalità di custodia La Banca è espressamente autorizzata a trasferire, far custodire e amministrare i titoli contabili e i valori in deposito a suo nome presso terzi depositari di sua scelta in Svizzera o all'estero (come ad esempio una subdepositaria, depositaria centrale, detentore di conto, di registri, una camera di compensazione, un amministratore di fondi o un broker), ma per conto e a rischio del Cliente. Il Cliente dà espressamente il suo consenso alla detenzione di "titoli contabili" presso depositari all'estero non sottoposti a una sorveglianza adeguata e/o non approvati dalla Banca. Salvo istruzioni contrarie, la Banca è inoltre autorizzata a custodire i valori in deposito in funzione del loro genere e in maniera centralizzata o affidarne la custodia ad un centro di deposito collettivo. Il Cliente detiene in questo caso un diritto di proprietà sul contenuto dei depositi collettivi, proporzionalmente ai valori da egli depositati in Svizzera. Fanno eccezione a questa disposizione i valori che per loro natura o per altre ragioni devono essere custoditi separatamente.

Il Cliente sopporta, proporzionalmente alla sua parte di attivi depositati o registrati collettivamente a nome della Banca presso un terzo, tutte le conseguenze economiche, giuridiche, fiscali o di altra natura che potrebbero riguardare l'insieme degli attivi dei clienti presso tale terzo o nel paese in cui gli averi sono investiti e che toccano la posizione del terzo. Tali conseguenze possono scaturire ad esempio da misure adottate dalle autorità fiscali locali nonché da eventi quali il fallimento, la liquidazione, la forza maggiore, le sommosse, la guerra o altri eventi che sfuggono al controllo della Banca e per i quali la Banca non ha alcuna responsabilità e non prende alcun impegno nei confronti del Cliente.

In caso di custodia all'estero i valori in deposito sono sottoposti alle leggi e agli usi del luogo di deposito. Se il diritto applicabile del paese estero rende difficile o impossibile la restituzione dei valori depositati o il trasferimento del prodotto della loro vendita, la Banca è unicamente tenuta a procurare al Cliente il diritto di restituzione dei valori o il pagamento corrispondente, a condizione che tale diritto esista e che sia trasmissibile. Tramite l'iscrizione dei titoli contabili nel suo deposito, il Cliente acquisisce dei diritti almeno equivalenti ai diritti ottenuti dalla Banca verso il depositario.

La Banca può iscrivere a suo nome o a nome d'un terzo, ma sempre per conto e a rischio del Cliente, i diritti valore o dei valori nominali la cui intestazione a nome del Cliente appaia inusuale o impossibile nel luogo di deposito. Su specifica istruzione del Cliente, in alcune circostanze la Banca potrà aprire un conto/deposito individuale (detto conto segregato) con riferimento al nome del Cliente (o in via eccezionale direttamente a nome del Cliente) presso una terza depositaria. Il Cliente autorizza la Banca a divulgare i dati relativi al Cliente e/o al conto alla terza depositaria, se necessario, fermo restando che l'apertura di un conto o l'iscrizione di attivi con riferimento al nome o direttamente a nome del Cliente implica che il Cliente rinunci alla protezione del segreto bancario e alla segretezza dei dati. Il Cliente prende atto che i dati che lo concernono o che concernono il conto possano così essere trasmessi a terze depositarie in giurisdizioni che non hanno un quadro legislativo di protezione dei dati equivalente a quello svizzero. Gli attivi del Cliente sono assoggettati a imposte, oneri, restrizioni e ad altre misure applicabili alla terza depositaria.

I valori soggetti a un sorteggio possono essere custoditi separatamente in un deposito collettivo, in funzione del loro genere. La Banca ripartisce tali valori fra i clienti interessati dal sorteggio, precisando che in caso di sorteggio susseguente essa utilizza un metodo che garantisce la parità di trattamento fra tutti i clienti in questione.

La Banca risponde unicamente della cura con cui sceglie e istruisce i terzi prestatori di servizi (sotto-depositaria, tenitore di conto, tenitore di registro, camera di compensazione, amministratore di fondi, broker, ecc.). La Banca non assume alcuna responsabilità degli atti e delle omissioni da parte di terzi e in particolar modo degli agenti di trasferimento, detentori di registro e amministratori di fondi d'investimento nei quali sono investiti gli averi del Cliente.

22.2.2 Amministrazione. Salvo speciali istruzioni del Cliente fornite in tempo utile, fin dal giorno dell'apertura del deposito, la Banca procede a tutti gli atti amministrativi previsti a tale effetto, come l'incasso di dividendi, interessi e capitali giunti a scadenza, la sorveglianza di sorteggi, le disdette, i diritti di conversione e di sottoscrizione. In questo contesto la Banca si affida alle informazioni generalmente disponibili ed usuali nel settore d'attività, senza tuttavia assumersi responsabilità al riguardo. Se la Banca fosse impossibilitata ad amministrare determinati valori secondo gli usi correnti, essa ne informa il Cliente mediante l'avviso di deposito o in altro modo. Le azioni nominative senza cedola sono amministrate solo se i dividendi e i diritti di sottoscrizione vengono inviati all'indirizzo della Banca.

Salvo accordo contrario, **il Cliente deve adottare tutte le altre misure atte a salvaguardare i diritti connessi ai valori in deposito.** La Banca è tenuta, **solo dietro istruzioni scritte e tempestive del Cliente,** a eseguire altri compiti amministrativi che possano concernere in particolare le conversioni, i versamenti da effettuare per titoli non interamente liberati, la disdetta e l'incasso di titoli ipotecari, l'esercizio di diritti d'opzione, la domanda di esenzione, d'imputazione o di recupero di imposte o tasse, l'esercizio o la vendita di diritti di sottoscrizione, nonché la revoca delle restrizioni concernenti i titoli in deposito. La Banca è tuttavia autorizzata a realizzare al meglio i diritti di sottoscrizione se essa non ha ricevuto, entro un termine normale, istruzioni contrarie da parte del Cliente. Per i diritti di sottoscrizione quotati nelle borse svizzere, il termine normale sarà considerato come trascorso la vigilia del giorno in cui il diritto di sottoscrizione sarà quotato per l'ultima volta. Riguardo ai dividendi opzionali da accreditare sul conto del Cliente, la Banca può liberamente scegliere se accreditare il conto in valuta oppure in titoli, senza dover notificare al Cliente la possibilità di scegliere tra le due alternative. È riservata la facoltà del Cliente di dare una specifica istruzione scritta in tempo utile.

In mancanza di un mandato speciale o d'istruzioni particolari del Cliente alla Banca, la stessa non ha alcun obbligo di rappresentarlo alle assemblee generali, di esercitare il diritto di voto e altri diritti inerenti ai titoli in deposito, né di comunicare al Cliente le informazioni relative a tali assemblee e all'esercizio dei diritti relativi ai titoli in questione. Qualora la Banca accetti in via eccezionale di rappresentare il Cliente nell'esercizio del diritto di voto, essa agisce conformemente alle istruzioni generali o specifiche ricevute, a condizione che le leggi e le regolamentazioni applicabili non siano in contrasto e non eserciti quindi il diritto di voto in modo discrezionale.



In mancanza di una società emittente svizzera o estera (ad es. in caso di mancato pagamento delle cedole, di interessi o di capitali in scadenza) o in caso di azione giudiziaria collettiva intentata da terzi contro una società figurante nel portafoglio del Cliente (ad es. una "class action"), qualunque procedura legale da intraprendere per far valere il diritto legato ai valori depositati (ad es. la produzione di crediti) dovrà essere effettuata direttamente dal Cliente e a sue spese, salvo accordi contrari.

22.2.3 Assunzione a titolo fiduciario di valori in deposito. Qualora risulti inconsueto o impossibile trasferire al Cliente la proprietà di valori in deposito, la Banca può acquistarli o farli acquistare a proprio nome o a nome di un terzo, ma sempre per conto e a rischio del Cliente e può esercitare o fare esercitare i diritti da essi risultanti.

22.2.4 Estratti. La Banca trasmette al Cliente, generalmente alla fine dell'anno civile, un estratto dei valori in deposito, compresi i titoli contabili. La valutazione del contenuto del deposito si basa su quotazioni e corsi approssimativi rilevati dalle abituali fonti d'informazione bancarie. Questa valutazione o qualsiasi altra informazione relativa ai valori contabilizzati è fornita solo a titolo informativo e non mette pertanto in causa la responsabilità della Banca. La valutazione dei valori indicati sugli estratti si basa sulle informazioni di valutazione più recenti comunicate alla Banca. Quest'ultima non assume altresì alcuna responsabilità riguardo all'esattezza e all'eshaustività della valutazione, alla frequenza degli aggiornamenti dei corsi e alle altre informazioni relative ai valori contabilizzati. La valutazione di un titolo indicato su un estratto per il quale non è disponibile alcun prezzo, alcun valore o alcuna informazione può essere menzionata a titolo indicativo o come non-disponibile. Eventuali futuri pagamenti relativi a richieste integrative di fondi che fanno riferimento a un valore indicato su un estratto possono non essere menzionati. La Banca non fornisce alcuna garanzia e non incorre in alcuna responsabilità per valutazioni non disponibili, scorrette o fornite in ritardo nonché per decisioni d'investimento effettuate dal Cliente senza aver richiesto alla Banca informazioni aggiornate sulla valutazione.

Se gli estratti emessi dalla Banca riportano attivi depositati dal Cliente presso terzi senza l'intervento della Banca, la Banca non risponde né della conservazione, né della valutazione di tali attivi. Inoltre per quanto riguarda gli attivi depositati dal Cliente presso terzi, gli estratti emessi dalla Banca non hanno valore contrattuale e non costituiscono in alcun modo un riconoscimento di debito.

22.3 Depositi chiusi

22.3.1 Messa in deposito. Quando la custodia degli oggetti si effettua in deposito chiuso, l'imballaggio deve recare la data della consegna nonché il numero della relazione con il Cliente ed essere sigillato o piombato. La Banca si riserva il diritto di richiedere una dichiarazione di valore. Spetta al Cliente imballare adeguatamente e in funzione del loro contenuto gli oggetti depositati. Spetta parimenti al Cliente occuparsi dell'amministrazione dei beni in deposito chiuso.

22.3.2 Contenuto del deposito. I depositi chiusi non devono contenere oggetti pericolosi o materie infiammabili né altri oggetti che non possono essere conservati in una Banca o la cui detenzione è illegale. Il Cliente è responsabile di qualsiasi danno risultante dall'infrazione di queste disposizioni.

La Banca si riserva il diritto, senza dover giustificare la sua decisione, di rifiutare il deposito di taluni oggetti. La Banca si riserva il diritto di richiedere al Cliente la natura degli oggetti in deposito. Per ragioni di sicurezza o altre ragioni imperative essa ha altresì il diritto di aprire il deposito chiuso assicurandosi dei mezzi di prova.

22.3.3 Responsabilità. La Banca risponde soltanto dei danni da lei causati per grave negligenza e comprovabili dal Cliente. La Banca declina ogni e qualsiasi responsabilità per i danni subiti dagli oggetti depositati derivanti da agenti atmosferici nonché da manipolazioni ordinate dal Cliente. Il deposito di oggetti che possano danneggiarsi a seguito di cambiamenti atmosferici è accettato a rischio del Cliente e la Banca non assume alcuna responsabilità al riguardo. Il Cliente prende a carico le conseguenze di un deterioramento degli oggetti consegnati alla Banca che non siano idonei a una tale custodia, in particolare a causa della loro fragilità, sensibilità alla temperatura o all'umidità. In particolare il Cliente dà atto che i locali della Banca (in particolare le casseforti) possano non essere adatti a custodire oggetti che richiedano una particolare igrometria.

In caso di restituzione del deposito chiuso, il Cliente deve notificare immediatamente ogni danno al sigillo, alla piombatura, all'imballaggio o al contenuto. La ricevuta del Cliente esonera la Banca da ogni responsabilità. La responsabilità della Banca è, in tutti i casi, limitata al valore del bene depositato dichiarato dal Cliente. In ogni caso la responsabilità della Banca è limitata al valore inferiore tra il valore provato dei beni depositati e il valore assicurato e annunciato alla Banca per i medesimi beni.

22.3.4 Assicurazione La Banca non è tenuta a fare assicurare i valori consegnati in deposito chiuso contro eventuali deterioramenti parziali o totali, furti, smarrimenti e/o altri possibili danni. Spetta esclusivamente al Cliente provvedere in merito.

22.4 Detenzione di averi a titolo fiduciario

Salvo istruzioni contrarie del Cliente, la Banca è autorizzata a detenere e a fare iscrivere, per conto e a spese e rischio esclusivo del Cliente, i valori in deposito a nome della Banca o a nome di un terzo fornitore affiliato o meno alla Banca e operante per suo conto come ad esempio un sotto-depositario, un depositario centrale, un tenitore di conti, di registri, una camera di compensazione, un amministratore di fondi e un broker (di seguito "il Nominee"). Il Cliente prende atto e accetta che il fatto che la Banca o il Nominee agisca a titolo fiduciario non lo esonera dai suoi obblighi (segnatamente obblighi d'annuncio o fiscali) in quanto beneficiario economico dei valori, bensì può privarlo di alcuni diritti (ad esempio diritto d'azione o diritto di voto).

In caso di detenzione di averi a titolo fiduciario, il Nominee non è tenuto ad agire o costituirsi parte nelle procedure giudiziarie, amministrative, civili o penali e/o nelle procedure arbitrali davanti a qualsiasi autorità, svizzera o estera e non è altresì tenuto a rappresentare gli interessi del Cliente e ciò indipendentemente dallo scopo della procedura. Il Cliente è pertanto l'unico responsabile di adottare le misure che egli ritiene adeguate a far valere e salvaguardare i suoi diritti dinanzi alle competenti autorità in Svizzera o all'estero.

Qualora, eccezionalmente, la Banca accetti di rappresentare gli interessi del Cliente, tale rappresentanza si svolgerà sulla base di un accordo scritto a spese e rischio del Cliente; quest'ultimo si impegna a indennizzare la Banca per intero e incondizionatamente delle relative spese e danni. Inoltre, il Cliente prende atto e accetta di poter, se del caso (in particolare in caso di incedibilità totale o parziale degli investimenti), essere privato dei suoi diritti d'azione nei confronti dell'emittente dei titoli in questione o di eventuali altri terzi, qualora il Nominee apparisse nei confronti dei terzi come l'unico proprietario dei titoli o titolare dei crediti in questione. Il Cliente è consapevole dei rischi e dei costi legati alla custodia collettiva di taluni investimenti a titolo fiduciario da parte del Nominee. Egli accetta che l'esercizio collettivo dei diritti relativi a un investimento possa presentare svantaggi o limitazioni rispetto all'esercizio individuale di tali diritti, in particolare il rischio di non poter esercitare i diritti relativi agli investimenti in modo individuale o il rischio di non potere beneficiare di talune caratteristiche a cui egli potrebbe avere diritto in caso di custodia a proprio nome. Il Cliente prende atto che il Nominee possa esercitare questi diritti senza tener conto delle preferenze o istruzioni individuali e che possa agire contro i singoli interessi di taluni clienti.

Il Cliente s'impegna a indennizzare integralmente la Banca per ogni danno che la stessa dovesse subire nella sua qualità di Nominee conformemente all'articolo 23 delle Condizioni generali, in particolare a seguito di azioni revocatorie, di restituzione o di risarcimento danni derivanti da investimenti e/o disinvestimenti intrapresi per conto del Cliente. In tal senso il Cliente accetta che la Banca sia autorizzata a rivelare al Nominee l'identità del Cliente o qualsiasi altra informazione legata al Conto e che la Banca e/o il Nominee possa/possano informare l'emittente di titoli e/o i terzi interessati della detenzione fiduciaria dei titoli in questione e, se necessario,



rivelare l'identità del Cliente e altre informazioni concernenti il Conto. Il Cliente libera espressamente la Banca e il Nominee da qualsiasi obbligo di segretezza ai sensi del presente articolo e dell'articolo 29 delle Condizioni generali.

23. Obblighi del Cliente nei confronti della Banca

Oltre che al rispetto degli altri obblighi di cui alle presenti Condizioni generali, il Cliente si impegna a:

- a. fornire alla Banca, su richiesta, tutte le informazioni necessarie o utili nel quadro del conto, in particolare qualsiasi informazione relativa all'origine degli attivi e qualsiasi informazione che consenta alla Banca di conformarsi agli obblighi legali o regolamentari svizzeri o esteri;
- b. informare per iscritto la Banca di ogni cambiamento relativo alle informazioni comunicate alla Banca, in particolare modo per quanto riguarda il nome, la nazionalità, il domicilio, lo statuto fiscale, l'indirizzo e gli estremi del contatto riguardanti il Cliente, un rappresentante o un avente diritto economico; questo obbligo esiste parimenti qualora tali cambiamenti risultino da iscrizioni in un registro pubblico o siano in altro modo pubblicati;
- c. informare la Banca, spontaneamente e immediatamente, qualora sia (o sarà) occupato o nominato quale organo di una società quotata su una borsa svizzera o estera;
- d. trasmettere alla Banca tutte le informazioni pertinenti che le consentano di definire e di comunicare al Cliente la sua categorizzazione (ad es. come cliente non professionista, professionista o istituzionale) e di effettuare qualsiasi modifica a tale categorizzazione; la Banca non è ritenuta responsabile dell'accettazione o del rifiuto di considerare il Cliente quale soggetto adempiente alle condizioni richieste dalla regolamentazione svizzera o estera applicabile;
- e. astenersi dal fornire istruzioni d'investimento che potrebbero essere considerate come una violazione degli obblighi di astensione relativamente alla condizione o posizione di insider;
- f. indennizzare la Banca e le sue entità affiliate nonché i loro organi, impiegati e rappresentanti (le "Persone da indennizzare") per tutte le pretese, costi o danni di qualsivoglia natura (compresa qualsiasi sanzione finanziaria, multa, spesa di giustizia e/o di consulenza) in cui una Persona da indennizzare potrebbe incorrere, direttamente o indirettamente, in relazione al Conto (comprese le spese e tasse giuridiche sopportate dalla Persona da indennizzare nel quadro di una procedura giudiziaria o amministrativa in Svizzera o all'estero) indipendentemente dall'esistenza di un errore da parte del Cliente, salvo in caso di dolo o di colpa grave da parte della Persona da indennizzare. La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto del Cliente l'importo che in virtù della presente clausola è dovuto a una Persona da indennizzare. Ogni Persona da indennizzare può prevalersi personalmente della presente clausola in riferimento ad un indennizzo che la riguardi;
- g. adottare tutte le misure utili volte al costante rispetto degli obblighi legali e regolamentari, compresi quelli fiscali, di diritto svizzero ed estero in relazione agli averi depositati presso la Banca.

Il Cliente garantisce inoltre che, nell'ambito dell'intera relazione bancaria con la Banca o in cui quest'ultima sia coinvolta, non ha violato, né violerà e non indurrà la Banca a violare le sanzioni economiche e gli embarghi svizzeri e internazionali (inclusi quelli imposti dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti) (le "Sanzioni"). Il Cliente conferma di non essere sottoposto a Sanzioni e si impegna a informare la Banca immediatamente qualora il Cliente, un avente diritto economico o un procuratore (incluso un semplice diritto di visione) sia sottoposto a una Sanzione. Inoltre, il Cliente non implicherà né includerà alcuna persona oggetto di una tale Sanzione, direttamente o indirettamente, nella sua relazione d'affari con la Banca.

Il Cliente, in caso di violazione degli obblighi summenzionati, risponde nei confronti della Banca per qualsiasi danno da essa subito.

24. Limitazione e rescissione delle relazioni d'affari

La Banca è autorizzata, senza doverne indicare i motivi, a non accettare degli attivi trasferiti sul conto del Cliente, a rifiutare le operazioni proposte o ordinate dal Cliente e a limitare o adattare con effetto immediato le prestazioni o l'utilizzo di prodotti, in particolare qualora la Banca dubitasse di essere in presenza di una manipolazione del mercato.

La Banca si riserva il diritto di mettere fine in ogni momento e senza preavviso alle relazioni d'affari da essa intrattenute con il Cliente senza essere obbligata a indicarne le ragioni e, in particolare, di annullare i crediti concessi, anche se non utilizzati; in questa eventualità il rimborso di tutti i crediti della Banca diverrà immediatamente esigibile.

I mandati conferiti alla Banca non prenderanno automaticamente fine in caso di decesso, incapacità civile o liquidazione di un cliente, ma resteranno in vigore fino a rinuncia da parte della Banca o a revoca scritta da parte delle persone abilitate.

Al termine delle relazioni d'affari il Cliente s'impegna ad adottare ogni misura utile a estinguere il suo Conto e a comunicare alla Banca le sue coordinate presso un altro istituto per consentire quanto prima il trasferimento dei suoi attivi. La Banca si riserva tuttavia il diritto di non seguire le istruzioni di trasferimento del Cliente qualora ritenga, secondo il suo libero apprezzamento, che le stesse siano inappropriate o che rappresentino un rischio giuridico e/o di reputazione per la stessa. In assenza di istruzioni appropriate del Cliente precedentemente messo in mora, la Banca potrà procedere alla realizzazione degli averi tenendo il relativo prodotto a disposizione del Cliente nel modo che essa riterrà opportuno, segnatamente in contanti o sotto forma di assegno rimesso a titolo di pagamento. Qualora degli attivi non siano realizzabili (ad es. delle parti di fondi d'investimento, delle azioni o altri titoli) e il Cliente, dopo essere stato messo in mora, non fornisca alcuna istruzione che gli consenta di regolare la sorte di tali attivi in modo accettabile per la Banca, quest'ultima si riserva il diritto di adottare qualsiasi misura ritenga necessaria, compreso il ritiro dei suddetti attivi dal Conto senza contropartita versata al Cliente.

Qualora non fornisca istruzioni alla Banca, si presume che il Cliente rinunci a tutti i suoi diritti concernenti i propri attivi. Se gli stessi dovessero essere realizzabili e riprendere valore dopo la chiusura del Conto, la Banca potrà realizzarli e distribuire l'utile della loro realizzazione, dedotte le spese sostenute dalla Banca, a un'organizzazione caritatevole da lei scelta liberamente.

25. Perdita di contatto e averi senza notizie

Per evitare una perdita di contatto e che gli averi diventino senza notizie, il Cliente è tenuto a informare la Banca di qualsiasi modifica intervenuta nella sua situazione personale e ad adottare i provvedimenti del caso, quali la designazione di una persona di contatto in relazione al conto.

Se ciononostante i contatti dovessero interrompersi, la Banca intraprenderà secondo il suo libero apprezzamento e in funzione dell'importanza degli averi del Cliente ogni ricerca, in Svizzera o all'estero, che fosse utile a ristabilire i contatti. In questo caso la Banca sarà autorizzata a effettuare ricerche direttamente o ricorrendo a terzi anch'essi tenuti al rispetto del segreto professionale. Qualsiasi spesa occorsa è interamente a carico del Cliente.

Qualora tali ricerche risultino infruttuose, la Banca dovrà notificare a tempo debito gli averi del Cliente a un organismo di ricerca svizzero incaricato di gestire in maniera centralizzata i dati relativi agli averi senza contatti e vincolato al segreto bancario.



26. Regolamentazioni estere

Quando averi, crediti o pretese appartenenti al Cliente o di cui lo stesso è titolare direttamente o per il tramite della Banca richiedano l'intervento di banche corrispondenti in Svizzera o all'estero, i diritti del Cliente sono soggetti alle leggi, usanze, norme e convenzioni applicabili nel luogo in cui operano le corrispondenti nonché alle leggi e ai regolamenti locali eventualmente applicabili e che il Cliente s'impegna a rispettare.

Il Cliente può far valere nei confronti della Banca unicamente i diritti che quest'ultima detiene effettivamente presso le corrispondenti. La Banca può liberarsi in qualsiasi momento di questi obblighi cedendo al Cliente, in proporzione della sua parte, i suoi diritti nei confronti delle corrispondenti. Spese, commissioni, tasse, imposte e altre trattenute sostenute all'estero sono a carico del Cliente.

27. Disposizioni speciali

Oltre alle presenti Condizioni generali esistono ulteriori disposizioni speciali emesse dalla Banca per regolamentare determinati settori. Tali disposizioni riguardano in particolare la gestione di titoli e di altri valori, talune operazioni di borsa, il libretto degli assegni e le cassette di sicurezza. Inoltre, le operazioni di borsa sono soggette alle norme e agli usi del mercato in questione, i crediti documentari sono retti dalle regole e usi uniformi dalla Camera di Commercio Internazionale e le operazioni di incasso e di sconto dalle condizioni generali dell'Associazione Svizzera dei Banchieri.

Conformemente alla Legge sulle Banche (LBCR), i depositi della clientela sono garantiti fino a un massimo di CHF 100 000. La nozione di "garanzia dei depositi" è spiegata dettagliatamente sul sito internet d'esisuisse all'indirizzo: www.esisuisse.ch.

28. Ausiliari, esternalizzazioni e altri ricorsi a prestatori di servizi terzi

La Banca è liberata da ogni responsabilità per quanto riguarda l'operato dei propri ausiliari, nella misura massima legalmente consentita.

La Banca può ricorrere a terze persone fisiche o giuridiche per l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali o legali, comprese le società appartenenti allo stesso gruppo della Banca (qui di seguito il "Gruppo Edmond de Rothschild"). Se la terza persona fisica o giuridica è scelta o designata dal Cliente, la Banca non è in alcun modo responsabile per gli atti della terza persona.

Esternalizzazioni: la Banca può esternalizzare in Svizzera o all'estero, totalmente o in parte, a prestatori di servizi facenti o meno parte del Gruppo Edmond de Rothschild, alcuni campi d'attività, in particolare il traffico dei pagamenti, le operazioni su titoli, il trattamento dei dati (inclusi i dati personali), i servizi informatici, l'hosting dell'infrastruttura informatica della Banca, l'esecuzione di ordini di borsa, il controllo e l'analisi della performance e dei rischi dei portafogli, nonché la totalità o una parte dei servizi di *back office* e/o di *middle office*. Tale esternalizzazione può comportare la trasmissione di dati o documenti, comprendenti dati personali del Cliente (o i dati personali di persone collegate, quali definite nella "Carta sulla protezione dei dati di carattere personale" disponibile sul sito internet della Banca al seguente indirizzo: www.edmond-de-rothschild.com, nella sezione "politica dei cookie e protezione dei dati personali") e/o di informazioni relative alla relazione d'affari del Cliente con la Banca, a tali prestatori di servizi nella misura necessaria all'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto del diritto e delle regolamentazioni applicabili. Tali prestatori possono inoltre ricorrere a subappaltatori e trasmettere a questi ultimi tali dati e/o documenti. Alcuni prestatori di servizi e i loro subappaltatori possono ricorrere a un'infrastruttura di tipo *cloud*.

Altre prestazioni di servizi: il Cliente autorizza inoltre la Banca a comunicare, in Svizzera o all'estero, dati personali del Cliente (o dati personali delle persone collegate) e/o informazioni relative alla sua relazione d'affari con la Banca ad altri prestatori di servizi svizzeri o esteri facenti o meno parte del Gruppo Edmond de Rothschild, nella misura necessaria o utile all'offerta e/o all'esecuzione di servizi adatti alle sue esigenze.

La Banca impone contrattualmente a tutti i destinatari di dati personali e dei documenti relativi al Cliente e/o alla sua relazione d'affari con la Banca, direttamente o tramite subappalto, il rispetto degli obblighi di segretezza e di protezione dei dati equivalenti a quelli che incombono alla Banca.

Il Cliente accetta espressamente il trasferimento dei dati personali o dei documenti che lo riguardano e/o che riguardano la sua relazione d'affari con la Banca a terzi prestatori di servizi in conformità con i termini della presente disposizione.

29. Segretezza e protezione dei dati

La Banca raccoglie e tratta i dati personali del Cliente (e delle persone collegate al Cliente) in conformità con le modalità descritte nella "Carta sulla protezione dei dati di carattere personale" che è disponibile sul sito internet della Banca al seguente indirizzo: www.edmond-de-rothschild.com, nella sezione "politica dei cookie e protezione dei dati personali".

Gli organi, gli impiegati e i mandatari della Banca sono tenuti per legge a mantenere la confidenzialità sulle relazioni d'affari intrattenute con il Cliente. Sono fatti salvi gli obblighi legali d'informazione della Banca previsti dal diritto svizzero o derivanti da una regolamentazione estera.

Inoltre, il Cliente esonera la Banca dai suoi obblighi di segretezza (e rinuncia alla protezione del segreto bancario di cui all'articolo 47 della legge federale sulle banche) nel caso in cui una comunicazione di dati in Svizzera o all'estero (comprendenti in particolare l'identità del Cliente o dell'avente diritto economico) sia necessaria affinché la Banca possa conformarsi a un obbligo legale (in conformità alle normative svizzere o estere), eseguire un obbligo contrattuale nei confronti del Cliente o preservare gli interessi legittimi della Banca o di un terzo, in particolare nei seguenti casi:

- a. **per l'esecuzione di bonifici in Svizzera e all'estero**, con riferimento ai quali la Banca è tenuta a indicare nome e cognome/ragione sociale, numero di conto (IBAN) e domicilio/sede legale dell'ordinante oppure un numero unico di identificazione di quest'ultimo nonché il cognome e nome/la ragione sociale e il numero di conto del beneficiario (IBAN se applicabile);

Queste informazioni sono comunicate alle banche partecipanti (comprese le banche corrispondenti), agli operatori di sistema svizzeri ed esteri, alla società SWIFT nonché ai beneficiari svizzeri ed esteri del pagamento. Le transazioni nazionali in valuta estera sono regolate tramite canali internazionali; lo stesso può avvenire per le transazioni in franchi svizzeri. Tali comunicazioni sono descritte nell'informativa dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) relativa alla comunicazione dei dati di clienti e di altre informazioni nell'ambito del traffico internazionale dei pagamenti e degli investimenti in titoli esteri, disponibile sul sito dell'ASB: www.swissbanking.ch;

- b. **nell'ambito dell'esecuzione di transazioni su strumenti finanziari, per conto del Cliente, nel quadro della conservazione di attivi per conto del Cliente, in Svizzera o all'estero, in occasione della sottoscrizione, della detenzione, della vendita o del realizzo di un investimento effettuato per conto del Cliente o in occasione di determinate operazioni bancarie transfrontaliere che richiedono l'intervento di controparti all'estero.**

Tali dati possono essere comunicati in particolare alle banche partecipanti, depositarie di titoli, broker, intermediari finanziari, società emittenti di titoli o terzi da esse designati, piattaforme o sistemi organizzati di negoziazione, referenti centrali, controparti centrali, autorità competenti (di sorveglianza, fiscali, relative alla borsa, ecc.), qualsiasi altra terza parte designata dalla normativa applicabile e/o qualsiasi prestatore di servizi esterni a cui la Banca può affidare un mandato a tale scopo. Le modalità tecniche di esecuzione di tali operazioni possono inoltre implicare, anche per le transazioni domestiche, il trasferimento all'estero di dati. Tali comunicazioni sono descritte nell'informativa dell'ASB di cui sopra;



- c. quando la divulgazione è richiesta o autorizzata sulla base di regolamentazioni (ivi compresa l'autoregolamentazione) o convenzioni internazionali in vigore in Svizzera o all'estero**, in particolare di quelle che disciplinano l'attività di un mercato, una borsa, una piattaforma di negoziazione, una controparte centrale, una depositaria o di altri terzi esercitanti un'attività analoga, di quelle che limitano il commercio di strumenti finanziari (come le limitazioni di posizione), di quelle che disciplinano il commercio a trattative private di titoli, di derivati e di altri strumenti finanziari, di quelle che disciplinano i diritti degli azionisti, di quelle applicabili nel contesto delle sanzioni economiche o della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, di quelle che disciplinano la trasmissione diretta di informazioni non pubbliche ad autorità di sorveglianza estere, o ancora quelle che disciplinano lo scambio automatico d'informazioni in materia fiscale;
- d. nell'ambito di progetti di esternalizzazione di attività o nella misura necessaria o utile all'offerta e/o all'esecuzione di servizi adattati alle necessità del Cliente, conformemente al precedente articolo 28;**
- e. nell'ambito di una procedura giudiziaria o amministrativa, di un arbitrato o di qualsiasi altro litigio o contenzioso legato alla relazione d'affari con il Cliente** o in caso di rivendicazioni nei confronti della Banca espresse pubblicamente o indirizzate a un'autorità svizzera o estera (fermo restando che l'autorizzazione del Cliente copre anche gli scambi con i consulenti che assistono la Banca nella difesa dei suoi interessi);
- f. se risulti probabile che il Cliente necessiti di misure di protezione dell'adulto** ai sensi degli articoli 360 a 456 del Codice Civile Svizzero o di misure simili secondo il diritto applicabile, il Cliente autorizza la Banca ad adottare tutte le misure previste dalla Legge e libera la stessa dal segreto bancario;
- g. per consentire alla Banca di tutelare i suoi diritti di recuperare un credito nei confronti del Cliente** o di realizzare delle garanzie concesse dal Cliente o da terzi, in Svizzera o all'estero; e/o
- h. se la divulgazione si basa su una prescrizione o una necessità legata alla sorveglianza consolidata o su misure interne di gestione dei rischi** attuate dalla Banca, e/o in generale dal Gruppo Edmond de Rothschild a livello nazionale o internazionale. L'applicazione di tali obblighi può risultare da norme legali, regolamentari o da necessità imposte da un'autorità svizzera e da un'autorità estera e implicare che i dati del Cliente coperti da obblighi di segretezza (in particolare i dati relativi all'identità, al *know your customer-KYC* e/o finanziari) debbano essere trasmessi a un numero limitato di collaboratori e mandatari, trattati e conservati in seno al Gruppo Edmond de Rothschild.

Nell'ambito delle situazioni summenzionate, il Cliente autorizza la Banca (e solleva espressamente la Banca dal segreto bancario di cui all'articolo 47 della legge federale sulle banche) a trasmettere, spontaneamente o su domanda, l'insieme dei dati e dei documenti richiesti, in particolare:

- il nome, l'indirizzo, il domicilio, la data e luogo di nascita, la nazionalità, numero identificativo/codice fiscale/numero di passaporto e professione del Cliente, degli aventi diritto economico e di ogni altra persona identificata dalla Banca relativamente alla relazione d'affari, o altre informazioni o documenti che lo(li) riguardano;
- i motivi commerciali e il retroscena economico di un'operazione, nonché i dettagli relativi alla relazione tra l'ordinante e il beneficiario dell'operazione.

Questa autorizzazione riguarda anche i documenti firmati da terzi o contenenti informazioni relative a terzi e spetta al Cliente informare e, se necessario, ottenere l'accordo di tutti i terzi interessati dalla presente autorizzazione a trasmettere i dati.

Il Cliente riconosce e accetta che la comunicazione di tali dati e documenti possa verificarsi senza che la Banca lo informi preventivamente e senza che sia necessario richiedere di nuovo il suo consenso in un caso specifico.

I dati comunicati all'estero sulla base delle presenti Condizioni generali non sono più protetti dal diritto svizzero. La regolamentazione estera può obbligare i destinatari di tali dati a renderli accessibili a terzi (comprese le autorità pubbliche). Il Cliente si impegna a comunicare il contenuto del presente articolo e della "Carta sulla protezione dei dati di carattere personale" a ogni persona collegata (ai sensi della definizione del termine fornita nella "Carta sulla protezione dei dati di carattere personale"). Il Cliente esonera la Banca da ogni responsabilità a tale riguardo.

Il Cliente prende atto del fatto che la Banca non sarà in grado di prestare i suoi servizi se il Cliente revoca o limita il consenso alla comunicazione dei dati e documenti contenuto nelle presenti Condizioni generali.

Le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 trovano applicazione anche dopo l'estinzione del rapporto tra la Banca e il Cliente.

30. Operazioni bancarie transfrontaliere

a. Esecuzione di ordini di pagamento

Un ordine di pagamento per poter essere eseguito deve soddisfare alcune condizioni:

- il rilascio delle indicazioni richieste, conformemente a quanto descritto al precedente articolo 29 lettera a);
- l'esistenza di una copertura sufficiente;
- l'assenza di un divieto o di una restrizione al diritto di disporre del Cliente derivante dalla legge o da impegni contrattuali (in particolare in caso di diritto di pegno sugli averi in conto);
- l'assenza di un altro tipo di divieto o di restrizione derivante a una prescrizione legale o regolamentare o interna alla Banca, in particolare in materia di sanzioni economiche o embarghi (norme nazionali e internazionali) o derivanti da una decisione di un'autorità.

Qualora le condizioni siano adempite, la Banca eseguirà l'ordine di pagamento nei termini usuali o alla data d'esecuzione indicata nell'ordine di pagamento se lo stesso è ricevuto per tempo dalla Banca. Se queste condizioni non sono soddisfatte, la Banca può rifiutare qualsiasi ordine di pagamento da parte del Cliente.

Restano riservati possibili ritardi nell'esecuzione dell'ordine di pagamento qualora sia necessario effettuare chiarimenti prima dell'esecuzione del pagamento, rispettivamente se la Banca è sollecitata da una delle banche partecipanti a effettuare chiarimenti, in particolare in ambito degli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e quello delle sanzioni economiche ed embarghi.

Il Cliente non può fare valere alcuna pretesa verso la Banca derivante da un ritardo, o dal rifiuto d'esecuzione, in applicazione della presente disposizione.

b. Trattamento dei pagamenti in entrata

I pagamenti in entrata i cui dati (in particolare IBAN o numero di conto, dati relativi all'ordinante e/o al beneficiario) sono incompleti o poco chiari e che non possono essere corretti dalla Banca vengono ritornati all'istituto finanziario dell'ordinante a condizione che la Banca non abbia l'obbligo di bloccare il pagamento. Lo stesso vale per i pagamenti in entrata per i quali non è possibile accreditare l'importo per un motivo qualsiasi (ad es. prescrizioni legali o regolamentari o interne alla Banca, decisione di un'autorità o misure legate a sanzioni economiche o embarghi ai quali la Banca deve attenersi, relazione chiusa).



Nei casi summenzionati, la Banca si riserva tuttavia il diritto di procurarsi le informazioni e i documenti che le consentano di valutare il retroscena del pagamento in entrata e, fintanto che non venga presa la decisione di respingere, bloccare o accreditare il pagamento, di chiedere all'istituto finanziario dell'ordinante istruzioni di pagamento corrette o complementari nel caso in cui l'importo possa comunque essere accreditato.

Il Cliente non può fare valere nei confronti della Banca nessuna pretesa risultante da tali ritardi o ritorno di fondi.

c. Altre operazioni e situazioni

Le norme summenzionate inerenti l'esecuzione degli ordini di pagamento e il trattamento dei pagamenti in entrata si applicano *mutatis mutandis* ad altre operazioni quali le transazioni (trasferimento, acquisto, vendita, sottoscrizione, rimborso, scambio, ecc.) su strumenti finanziari, su cartevalori, sui diritti-valori, su effetti di cambio (comprese le operazioni inerenti gli assegni) o su altri attivi per conto del Cliente o nell'ambito dell'attività di detenzione di attivi per conto del Cliente, in Svizzera e all'estero.

In alcune situazioni, in particolare in applicazione delle sanzioni economiche e degli embarghi svizzeri e internazionali (comprese quelle imposte dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti) o di una misura di blocco imposta da un terzo (ad es. intermediario finanziario estero quale un subdepositario o un'autorità) su tutti o una parte degli attivi del Cliente, la Banca può trovarsi impossibilitata ad eseguire e/o ad accettare una transazione con la conseguenza che il conto possa essere bloccato. Spetta al Cliente adottare le misure necessarie per contestare la misura di blocco presa da un terzo. Nei confronti della Banca il Cliente non può sollevare alcuna pretesa risultante da una situazione di questo tipo.

d. Conseguenze legate alla mancata esecuzione o al rifiuto di un ordine di pagamento da parte di una banca terza

In caso di mancata esecuzione di un ordine di pagamento o di rifiuto di un ordine di pagamento da parte di una parte coinvolta nel versamento (ad es. una banca corrispondente o l'istituto finanziario del beneficiario), la Banca informa il Cliente nei termini usuali precisando il motivo se noto. Se l'importo del pagamento è già stato addebitato, la Banca lo accredita nuovamente sul conto in questione dopo aver ricevuto la restituzione del pagamento. Se la Banca è in grado di correggere lei stessa le lacune all'origine del rifiuto dell'ordine di pagamento e se l'importo addebitato sul conto del Cliente non è ancora stato accreditato, essa ha il diritto di eseguire nuovamente l'ordine senza consultare l'ordinante.

31. Modifica delle Condizioni generali

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni generali. Tali modifiche saranno comunicate al Cliente per iscritto o tramite qualsiasi altro mezzo autorizzato dal Cliente. Le modifiche saranno considerate approvate in mancanza di contestazioni entro un mese dalla loro comunicazione.

32. DIRITTO APPLICABILE E FORO

Le relazioni tra la Banca e il Cliente sono rette esclusivamente dal diritto svizzero.

Il foro esclusivo per qualsiasi procedura è Ginevra oppure il luogo in cui è ubicata la succursale o l'agenzia a cui il Cliente si riferisce, con riserva di ricorrere al Tribunale federale di Losanna. Esso è altresì il luogo di esecuzione e il foro esecutivo per i Clienti domiciliati all'estero.

* * * * *